


L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA E GLI ADEGUAMENTI DEGLI ATTI COSTITUTIVI E DEGLI STATUTI

Scheda cura di **Claudio Venturi**



Capitale sociale



Le Spa costituite con un capitale sociale inferiore a 120.000 euro possono conservare la forma della Spa per tutto il tempo della loro durata previsto nell'atto costitutivo e stabilito prima dell'entrata in vigore della riforma statuto (art. 223-ter).

Obbligazioni



Le disposizioni dettate in materia di assemblea degli obbligazionisti (art. 2415) e di sorteggio delle obbligazioni (art. 2420) si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004 (art. 223-decies).

Patti parasociali



Il limite di cinque anni previsto dall'art. 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data (art. 223-vicies semel).

Società per azioni unipersonali




Qualora la unipersonalità della società sussista anteriormente al 1° gennaio 2004, il termine di 30 giorni per l'iscrizione della dichiarazione di unipersonalità nel Registro delle imprese, previsto dall'art. 2362 C.C., inizia a decorrere da tale data (art. 223-vicies bis).

Bilanci d'esercizio




1. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi prima del 1° gennaio 2004** sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
2. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004** possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
3. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi dopo la data del 30 settembre 2004** sono redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223-undecies).

Impugnazioni delle delibere




Le disposizioni in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari dettate dalla riforma (artt. 2377 e ss. e 2434-bis) si applicano anche alle disposizioni anteriori al 1° gennaio 2004, salvo che l'azione sia già stata proposta. Tuttavia, se i termini per l'impugnazione scadono **entro il 31 marzo 2004**, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004 (art. 223-sexies).

Diritto di recesso




In tema di Spa, **dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004**, in caso le deliberazioni aventi ad oggetto l'eliminazione delle cause di recesso previste dallo statuto oppure di quelle previste dall'art. 2437, c. 2, ai soci che non hanno concorso a siffatte deliberazioni non è concesso il diritto di recedere dalla società, in difformità con quanto stabilito dall'art. 2427, c. 1, lett. e) (art. 223-vicies ter).

Denuncia in Tribunale




I provvedimenti previsti dall'art. 2409, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme vigenti. Il tribunale potrà dichiarare chiusa la materia del contendere qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate (223-novies).

Società di persone interamente partecipate da società di capitali



Nelle Snc e Sas, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali, la Snc o Sas deve no redigere il bilancio d'esercizio secondo le norme previste per le Spa (art. 111-duodecies).

SOCIETA' COOPERATIVE



Agevolazioni fiscali

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano **soltanto alle cooperative a mutualità prevalente**.
Conservano le agevolazioni fiscali le cooperative e i loro consorzi che adeguano i propri statuti entro il 31 dicembre 2004 (art. 223-duodecies, c. 7).

Albo delle società cooperative

Le società cooperative si devono iscrivere in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. In una sezione si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente e in un'altra sezione le cooperative diverse.
Tale Albo è stato istituito con **D.M. 23 giugno 2004**.

Bilanci d'esercizio

1. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi prima del 1° gennaio 2004** sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
2. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004** possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
3. I bilanci relativi ad esercizi **chiusi dopo la data del 30 settembre 2004** sono redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223-octiesdecies).

Gli enti cooperativi che, **entro il 31 dicembre 2004, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni**, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. A seguito della comunicazione dell'Autorità di vigilanza il Conservatore provvede alla cancellazione dal Registro delle imprese (art. 223-septiesdecies).

Piccole società cooperative

Le piccole società cooperative costituite ai sensi della L. n. 266/1997, devono, entro il 31 dicembre 2004, trasformarsi o in una cooperativa con almeno 9 soci o in una cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della Srl, ai sensi dell'art. 2522 C.C. (art. 111-septies).

Cooperative sociali



Le cooperative sociali costituite ai sensi della L. n. 381/1991 sono in ogni caso da considerare cooperative a mutualità prevalente (art. 111-speties).

Cooperative agricole



Le cooperative che esercitano le attività di cui all'art. 2135 C.C., sono da considerare cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al 3° comma del medesimo articolo, ovvero solo quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità e del valore totale dei prodotti (art. 111-septies).

Banche di credito cooperativo



Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente (art. 223-terdecies, c. 1).
Alle banche popolari e alla banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti al 1° gennaio 2004 (art. 223-terdecies, c. 2).

Società in liquidazione



1. Le società cooperative poste in liquidazione **prima del 1 gennaio 2004** sono liquidate secondo le leggi anteriori.
2. Le società cooperative poste in liquidazione **dopo il 1° gennaio 2004** sono liquidate secondo le nuove disposizioni (art. 223-noviesdecies).

Denuncia in Tribunale



I provvedimenti previsti dall'art. 2409, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme vigenti. Il tribunale potrà dichiarare chiusa la materia del contendere qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate (223-novies).